



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 152/14/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI FORNITURA DI
SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA DI CUI ALLA DELIBERA
N. 607/10/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato Testo unico;

VISTA la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, recante *“Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’art. 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *“Regolamento servizi VOD”*;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. il Regolamento servizi VOD, come da disposto dell’articolo 22-bis del Testo unico, subordina la fornitura di servizi di media audiovisivi *on-demand* al conseguimento di un’ autorizzazione. In sede di approvazione del medesimo Regolamento servizi VOD, l’Autorità aveva ritenuto di inserire all’articolo 2, commi 2 e 3, le esclusioni da tale onere per *“(…) a) la fornitura di cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare nell’ambito di un servizio altrimenti autorizzato; b) l’offerta di contenuti la quale, pur qualificata da uno specifico marchio, non si configura come catalogo autonomamente accessibile al pubblico”*, nonché per i servizi *“i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con*

soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, non superino centomila euro”;

2. l’inserimento di tale soglia economica, determinato in sede regolamentare, era stato ritenuto all’epoca necessario dall’Autorità per poter adeguatamente circoscrivere l’ambito di applicazione del regolamento, nell’indisponibilità di dati direttamente riferibili ai soggetti da regolamentare, sia perché all’epoca non erano ancora censiti nel Registro degli operatori di comunicazione dell’Autorità, in quanto, appunto, non operanti, sia perché i dati forniti dagli operatori già attivi anche in altri settori non risultavano utilmente disaggregati. Il limite dei centomila euro veniva ritenuto un parametro di riferimento per qualificare l’attività in effettiva concorrenza con la televisione;
3. in ragione dello sviluppo del mercato e dell’affermarsi dei servizi di media audiovisivi a richiesta che ha contraddistinto gli ultimi anni, la necessità di tali misure specifiche si deve ritenere venuta meno;
4. inoltre, la formulazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regolamento servizi VOD, in cui si ribadisce l’estensione dei principi generali di cui al Testo unico anche ai servizi di media audiovisivi a richiesta, nel menzionare “i titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 3”, potrebbe ingenerare il dubbio che i soggetti non tenuti al conseguimento del titolo abilitativo si ritengano sottratti dagli obblighi previsti dai citati articoli del medesimo regolamento;

RITENUTA la necessità di procedere a modificare in tal senso il Regolamento approvato con delibera n. 607/10/CONS;

CONSIDERATO che l’Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di modifiche in questione, al fine di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo “Schema di modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta approvato con delibera n. 607/10/CONS”, riportato nell’Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani